

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 21/22 MAGGIO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di giovedì ventuno del mese di maggio, alle ore 23,07 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9 MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4 CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12 VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.

Risulta altresì presente l'Assessore De Santis.

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, Fiorini, Frongia, Lemmetti, Meleo e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(*OMISSIS*)

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, il Vice Sindaco.
(*OMISSIS*)

L'Assessora Fiorini abbandona la seduta telematica.
(*OMISSIS*)

Deliberazione n.87**Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020**

Premesso che

con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia Covid-19.

con successivo Decreto Legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; inoltre con l'articolo 3 dello stesso Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione;

più precisamente, dapprima con il DPCM del 8.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;

successivamente, le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 17.5.2020;

l'attuazione delle misure predette utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto» dell'esercizio delle attività economiche, ed in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da Covid-19, è ulteriormente intervenuto, con i Decreti Legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la Legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;

considerato che

le predette disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno prodotto e produrranno un impatto fortemente negativo sul comparto del commercio in generale che si ripercuoterà ancora per lungo tempo;

tale impatto rischia di compromettere drammaticamente la sussistenza di molti esercizi commerciali operanti sia nell'ambito del centro storico che sull'intero territorio cittadino, considerato il drastico calo di presenze e le prescrizioni dettate dal governo e dalle Autorità Sanitarie in ordine al distanziamento sociale con conseguente contingentamento degli spazi;

l'improvvisa e prolungata assenza di flussi turistici si ripercuote in particolare sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i quali svolgono la propria attività spesso anche usufruendo di spazi esterni concessi dal Comune ove ne abbiano i requisiti;

la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento

che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure eccezionali, transitorie ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare la Città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;

queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

le attuali procedure e prescrizioni in tema di rilascio di occupazioni di suolo pubblico, soprattutto nella Città Storica -Sito Unesco, appaiono, in questo particolare momento storico, notevolmente limitative della possibilità di garantire adeguati spazi per il distanziamento sociale, alla luce delle prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria che renderanno sempre più attuale l'esigenza di una maggiore fruizione degli spazi all'aperto;

l'utilizzo di una maggiore superficie esterna sarebbe altresì funzionale non solo ad un posizionamento opportunamente distanziato dei tavoli nel rispetto delle suddette prescrizioni ma consentirebbe agli esercenti di cui sopra di usufruire di un'opportunità utile a migliorare la loro offerta ai clienti ed agevolare così il riavvio delle proprie attività sospese a seguito del lock-down imposto per legge;

preso atto che

con Memoria del 4.05.2020 (prot. QH/17729), la Giunta Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico di predisporre una proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, nella quale fosse prevista, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa e dando atto delle ragioni di carattere straordinario legate all'emergenza sanitaria e delle ripercussioni sul settore come sopra esplicitato:

1. la possibilità, per i titolari di esercizi di somministrazione e bevande, che abbiano i requisiti soggettivi per l'ottenimento di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ecc .. , a fronte della presentazione di specifico progetto, che rispetti almeno alcuni criteri minimi concordati con la Soprintendenza Statale, il Comando di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina di ottenere il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle concessioni già in essere, nel rispetto dei predetti criteri, fino ad un massimo del 35% (trentacinque per cento) di quelle già esistenti;
2. un procedimento semplificato sia per il rilascio di nuove concessioni che per l'ampliamento di quelle esistenti, anche in deroga a tutti i vigenti Piani di Massima Occupabilità, purché rispettose dei criteri di cui al precedente punto 1;

con D.L. n. 34 del 19.5.2020 sono state introdotte varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali;

nello specifico, il D.L. predetto tenuto conto della gravità dell'impatto del lock-down soprattutto sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31.10.2020, prevede all'art. 181 uno specifico sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n.287/1991 tramite le seguenti misure:

- l'esonero del pagamento del canone COSAP;
- la previsione di una procedura semplificata per la richiesta di ampliamento di superfici già concesse e di nuova domanda di concessione tramite la presentazione per via telematica di una istanza, con allegata la sola planimetria in deroga al D.P.R. n.160/2010 e alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004;

valutato che:

nell'attuale situazione emergenziale riconosciuta a livello governativo di rilevante interesse pubblico, è necessario procedere all'individuazione di ogni misura idonea ad alleggerire la grave crisi economica in cui versano le attività che hanno maggiormente risentito del lock-down imposto dalla corrente emergenza sanitaria da Covid-19;

le suddette misure dovranno tener conto dell'esigenza di garantire il distanziamento sociale previsto dalle disposizioni di legge riducendo quanto più possibile le occasioni di assembramento;

per dare attuazione concreta alla disciplina contenuta nel D.L. sopra citato ed agli indirizzi contenuti nella Memoria di Giunta Capitolina del 4.05.2020 (prot. QH/17729), occorre introdurre in materia di concessione di suolo pubblico una disciplina ad hoc temporanea legata all'emergenza da Covid-19, anche al fine di fornire un indirizzo interpretativo ed applicativo agli Uffici in merito alla gestione delle domande che dovessero pervenire ai sensi del citato articolo 181 del D.L. 34/2020, nelle more della definizione di una specifica disciplina da parte dell'Assemblea Capitolina;

il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e canone (COSAP) approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 91 del 5.12.2019 (d'ora in poi Regolamento) prevede all'art. 11 una procedura eccezionalmente semplificata per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico;

le circostanze che hanno determinato lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenze ad essa connesse sono da considerare riconducibili ai casi di forza maggiore ed ai motivi urgenti di rilevante interesse pubblico di cui al citato articolo 11 del Regolamento, come peraltro attestato dal Decreto Legge n. 34/2020, adottato in virtù del ricorrere dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza;

si rende necessario introdurre una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 citato consentendo altresì ai soggetti interessati l'avvio dell'occupazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento;

occorre effettuare una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alla necessità che sia assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo attraverso l'azione di controllo da parte della Polizia Locale il diritto al riposo dei residenti;

questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19, può essere garantito attraverso l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 citato consentendo altresì ai soggetti interessati l'avvio dell'occupazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento

pertanto, ai fini del perseguimento delle finalità suddette è necessario che la predetta disciplina preveda:

- l'ampliamento di concessioni di suolo pubblico già esistenti fino ad un massimo del 35% e nuove occupazioni di suolo pubblico effettuate in via eccezionale contestualmente alla presentazione al Municipio territorialmente competente di una domanda corredata da una planimetria;
- l'individuazione da parte degli Uffici competenti, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, dei criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria delle domande sopra descritte;
- la conclusione del procedimento di rilascio di nuova concessione e di ampliamento di concessione già autorizzata entro i termini previsti dall'art. 4 comma 2 del Regolamento;
- la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento e l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento per le occupazioni abusive, qualora si tratti di nuova concessione, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione;
- la sospensione dell'applicazione dei Piani di cui all'art. 4bis del Regolamento, in virtù della facoltà attribuita alla Giunta di subordinare il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico all'adozione di specifici Piani, come previsto al comma 4 dell'art. predetto, allo scopo di rendere effettivamente applicabile la misura di sostegno di cui al D.L. 34/2020;

dato atto che

i competenti Uffici capitolini hanno già formalizzato con gli Enti di Tutela la condivisione di criteri minimi volti a semplificare l'istruttoria delle domande in questione fino al 31.12.2020;

la Giunta ha con propria decisione già deliberato di proporre all'Assemblea Capitolina uno schema di provvedimento avente ad oggetto "Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020" con cui si dispone:

1. *"I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di*

suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.

- 2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.*
- 3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.*
- 4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.*
- 5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.*
- 6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.*
- 7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 14 della presente disciplina.*
- 8. La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.*
- 9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.*
- 10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.*
- 11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020. L'applicazione del Catalogo degli arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020, ovvero fino alla data di approvazione del nuovo Catalogo se antecedente.*
- 12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.*
- 13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati*

14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P. L. R. C. e la Sovrintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

di promuovere la definizione di un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;

di dare atto che, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, potrà essere disposta l'estensione dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31.12.2020;

di disporre che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente Deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento.

di disporre che la misura di sostegno prevista all'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 possa essere estesa con separato atto anche alle librerie, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie;

di autorizzare la Giunta a recepire ed applicare le eventuali modifiche alla disciplina dell'art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo”.

Ritenuto che

al fine di rafforzare questo effetto di sostegno alle imprese anche sotto il profilo di semplificazione procedurale è possibile fornire agli uffici alcune Linee Guida quali criteri finalizzati ad una più celere applicazione delle novità normative, oltre che all'istruttoria delle domande che dovessero pervenire in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 181 del D.L. 34/2020, nelle more del completamento dell'iter deliberativo di competenza dell'Assemblea Capitolina;

l'attuale situazione di emergenza e la conseguente necessità di dover rispettare le regole del distanziamento sociale impongono di riorganizzare fin da subito gli spazi destinati alla clientela con conseguente necessità di dover occupare maggiore superficie nella considerazione di voler mantenere i medesimi livelli di accoglienza del periodo pre-emergenza;

al momento, un aumento del 35% della superficie di suolo pubblico già occupata può essere considerato un incremento adeguato a garantire un primo sostegno alle imprese nelle more del progressivo ritorno della clientela, tenuto conto che lo spazio necessario per persona per assicurare il distanziamento è di almeno un metro per lato;

è possibile, quindi, fornire le seguenti Linee Guida per una immediata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020, nelle more del perfezionamento della disciplina di competenza dell'Assemblea Capitolina;

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett.

- b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.
2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.
 3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.
 4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 12, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.
 5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro i termini previsti dall'art. 4 comma 2 del Regolamento.
 6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
 7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 12 della presente disciplina.
 8. La concessione decorre dalla data di inizio dell'occupazione.
 9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.
 10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.
 11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa fino al 31.10.2020.
 12. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

al fine di dare la più celere attuazione al presente provvedimento l'individuazione dei criteri minimi di cui al predetto punto 12 dovrà essere definita con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive entro 48 ore dall'adozione del presente atto, specificando i criteri cronologici di priorità delle domande nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento; è altresì necessario prevedere che le Linee Guida di cui al presente provvedimento devono considerarsi decadute al 31.10.2020 ed in ogni caso all'atto dell'intervenuta approvazione della disciplina di cui in premessa da parte dell'Assemblea Capitolina e che nessun provvedimento emesso in applicazione delle medesime potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione e la revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento.

Visti:

la Legge n.241/1990;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

il D.L. n.33/2020;

il D.L. 34/2020

la Nota d'indirizzo ANCI prot. 41/VSG/sd del 21.5.2020

lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019;

preso atto che in data 21 maggio 2020 il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio - ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore di Direzione

F.to T. Egiddi

che, in data 21 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato-ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to F. Paciello";

che in data 21 maggio 2020 il Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto trattasi di disposizioni attuative previste dall'articolo 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, che prevede, tra l'altro, il ristoro ai comuni delle minori entrate con una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il riparto del fondo tra gli enti interessati sarà definito con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19.5.2020.

Il Ragioniere Generale

F.to: A Guiducci

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

per i motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

nelle more del perfezionamento della disciplina di competenza dell'Assemblea Capitolina di cui in premessa di adottare le seguenti Linee Guida:

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.
2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.
3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.
4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 12, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.
5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro i termini previsti dall'art. 4 comma 2 del Regolamento.
6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 12 della presente disciplina.
8. La concessione decorre dalla data di inizio dell'occupazione.
9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.
10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.
11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa fino al 31.10.2020.
12. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

Di stabilire che, al fine di dare la più celere attuazione al presente provvedimento, l'individuazione dei criteri minimi di cui al predetto punto 12 deve essere definita con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive entro 48 ore dall'adozione del presente atto, specificando i criteri cronologici di priorità delle domande nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento;

Di avviare fin d'ora le attività funzionali alla definizione di un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi

condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;

Di disporre che le Linee Guida di cui al presente provvedimento devono considerarsi decadute al 31.10.2020 ed in ogni caso all'atto dell'intervenuta approvazione della disciplina di cui in premessa da parte dell'Assemblea Capitolina e che nessun provvedimento emesso in applicazione delle medesime potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione e la revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 giugno 2020.

Lì, 25 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti